



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
E DISABILITÀ

unità operativa specialistica (uos) di
Bilancio e coordinamento strategico

salute@certregione.fvg.it
tel +39 040 377 5658
I-34121 Trieste,
via Cassa di Risparmio 10

eLenco interventi ammissibili per edifici post 11 agosto 1989

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ E I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2022, n. 16, PER
IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI
ABITAZIONI.

DPREG n. 162 DEL 10 DICEMBRE 2024 - BUR n. 52 DEL 27 DICEMBRE 2024

Edificio costruito o integralmente ristrutturato su un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989:

in relazione alla tipologia di immobile oggetto dell'intervento di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche (voce che il richiedente ha barrato nel modulo della domanda) sono ammessi gli interventi indicati nelle due tabelle sottostanti:

Unifamiliare o plurifamiliare privo di parti comuni	Parti comuni di edificio plurifamiliare fino a 3 livelli fuori terra	Parti comuni di edificio plurifamiliare con più di 3 livelli fuori terra	Accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio
			interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
SI'	SI'	NO	realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile
SI'	SI'	NO	installazione di servoscala
SI'	SI'	NO	installazione di piattaforma elevatrice
SI'	SI'	NO	installazione di ascensore
SI'	SI'	SI'	installazione di corrimani o parapetti
			interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
SI'	SI'	SI'	servoscala
SI'	SI'	SI'	piattaforma elevatrice
SI'	SI'	SI'	ascensore
SI'	NO	NO	ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli
SI'	NO*	NO*	realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani o i parapetti *tranne che per l'installazione di corrimani/parapetti
SI'	SI'	SI'	installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti
SI'	SI'	SI'	installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale
SI	SI	SI	acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente
SI'	SI'	SI'	opere inerenti all'impianto elettrico, termico o idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche
SI'	SI'	SI'	interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico o termico dell'unità immobiliare

Unifamiliare o plurifamiliare privo di parti comuni	Parti comuni di edificio plurifamiliare fino a 3 livelli fuori terra	Parti comuni di edificio plurifamiliare con più di 3 livelli fuori terra	Accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo <i>(cioè all'interno dell'abitazione singola oppure del singolo appartamento)</i>
			interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
SI'	SI'	SI'	realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile
SI'	SI'	SI'	installazione di servoscala
SI'	SI'	SI'	installazione di piattaforma elevatrice
SI'	SI'	NO	installazione di ascensore
SI'	SI'	SI'	installazione di corrimani o parapetti
SI'	SI'	SI'	interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura o la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente quali
SI'	SI'	SI'	servo scala
SI'	SI'	SI'	piattaforma elevatrice
SI'	SI'	SI'	ascensore
SI'	SI' *	SI' *	ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli *esclusa porta d'ingresso che deve avere già luce netta di 80 cm
SI'	SI' *	SI' *	realizzazione o adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani o i parapetti *per l'installazione di corrimani/parapetti e per l'adeguamento della sola porzione di abitazione che non deve soddisfare il requisito della visitabilità
SI'	SI'	SI'	installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti
SI'	SI'	SI'	installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale
			adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).¹ Gli interventi riguardano l'adeguamento di:
SI'	NO	NO	Ingresso
SI'	SI'	SI'	soggiorno o cucina
SI'	SI'	SI'	servizio igienico
SI'	SI'	SI'	camera da letto
SI'	SI'	SI'	acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio

¹ Articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): "Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal [codice civile](#)."

			sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi
SI	SI	SI	acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente
SI'	SI'	SI'	opere inerenti all'impianto elettrico, termico o idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche
SI'	SI'	SI'	interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico o termico dell'unità immobiliare

Nota generale: possono essere ammessi a contributo interventi classificati nella tabella come non possibili solo a fronte di documentate esigenze della persona con disabilità derivanti dalle specifiche condizioni di salute che possono richiedere dimensionamenti e caratteristiche degli spazi diverse da quelle considerate "standard", ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del regolamento.